CITTADINANZA O NAZIONALITA’?
Gli ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico provenivano – nella quasi totalità - dagli stati dell’Europa centro-orientale la cui organizzazione politica e sociale era stata stravolta dall’esito della prima guerra mondiale e dai mutamenti che precedettero lo scoppio della seconda .
La stessa data di nascita degli internati, risalente in generale agli ultimi decenni del 1800 o ai primi del 1900, sta ad indicare il fatto che essi –qualsiasi fosse la loro nazione di provenienza – avevano camminato “cambiando più spesso i paesi delle scarpe”[[1]](#footnote-1) e, con i paesi, molto spesso, anche la nazionalità.
Per questo motivo, al momento di creare la struttura del database presente su questo sito, si era scelto di indicare, accanto al luogo di nascita, la nazione nella quale questo luogo si trovava.
Operazione del tutto agevole quando si trattava di capitali o di città altrettanto note, ma dall’esito molto incerto nei casi – piuttosto frequenti - di piccole città o villaggi i cui nomi erano stati malamente trascritti da parte di chi redigeva gli elenchi degli internati o tutti gli altri documenti che li riguardavano.
In più, procedendo nella ricerca, ci si è venuti rendendo conto che la semplice allocazione geografica del luogo di nascita avrebbe, in molti casi, separato i protagonisti dalle ragioni storiche delle loro vicende.
Si è quindi deciso di sostituire all’indicazione della nazione in cui realmente o ipoteticamente veniva a trovarsi il luogo di nascita, la segnalazione della nazionalità degli internati.
Questa operazione ha tuttavia posto un problema di fondo: quale significato attribuire al termine “nazionalità” presente nella quasi totalità delle fonti documentali?
Andava, cioè, verificato se esso venisse usato come sinonimo di cittadinanza – come spesso accade - o nel suo significato assoluto.
Esiste, infatti, tra nazionalità e cittadinanza, una differenza sostanziale. Mentre la prima richiama il legame che collega un individuo ad un gruppo o ad una comunità omogenea per lingua cultura, tradizioni, religione, la seconda assume un significato più specificamente giuridico, perché rappresenta la condizione della persona che vede riconosciuti, dallo Stato in cui risiede, pieni diritti civili e politici,
E’ anche vero, tuttavia, che nessuno dei due termini potrebbe risultare adatto a descrivere la condizione degli ebrei che vivevano nell’Europa centro orientale nei due decenni che intercorsero tra la prima e la seconda guerra mondiale.
E’, infatti, difficile attribuire loro sia l’appartenenza totale alla comunità prevalente nello stato di residenza, sia il possesso di diritti che nemmeno la naturalizzazione, cioè l’acquisizione della cittadinanza, rendeva stabili, inalienabili.
Essi erano stati per secoli minoranza e lo rimanevano anche nelle nazioni sorte dopo la prima guerra mondiale, quelle che Hannah Arendt ha definito “nazioni delle minoranze” nelle quali erano costrette a convivere popolazioni fino ad allora separate se non ostili.
Minoranza erano gli slovacchi e gli ungheresi in Cecoslovacchia, o i croati e gli sloveni in Jugoslavia, solo per fare qualche esempio.
“Raggruppati più popoli in uno stato – scrive la filosofa tedesca - i trattati affidarono il governo ad uno di essi, promosso a rango di “popolo statale”, tacitamente presumendo che gli altri importanti avessero una parte adeguata nell’amministrazione del paese, il che, naturalmente, non fu.”[[2]](#footnote-2)
E l’attribuzione ad un organismo esterno, cioè la neonata Società delle nazioni, rese ancora più lontana la prospettiva di impedire discriminazioni ed abusi.[[3]](#footnote-3)
Fu così che in quelle nazioni si formò la concezione che “soltanto l’appartenenza alla nazione dominante dava veramente diritto alla cittadinanza e alla protezione giuridica” e divenne pratica consueta la limitazione dei diritti da concedere alle componenti minoritarie della popolazione, in modo da segnare la loro diversità rispetto alla parte maggioritaria.
L’ unica prospettiva concessa ai gruppi allogeni per venir fuori da questa situazione – sempre secondo Hannah Arendt - era quella di “accontentarsi delle leggi eccezionali finchè non erano completamente assimilati e non avevano fatto dimenticare la loro origine etnica”, cosa che, per le popolazioni ebraiche era molto difficile.
Esisteva la possibilità della naturalizzazione, cioè la rinuncia alla cittadinanza d’origine e l’acquisizione della cittadinanza nel nuovo stato di cui ci si era ritrovati a far parte, ma non sempre questa procedura bastava a favorire l’integrazione e, in più, finiva per rivelarsi un percorso quasi impraticabile.
 “L’intero procedimento - scrive la Arendt - venne meno di fronte alla prospettiva di una massa di decine di migliaia, di centinaia di migliaia di persone da naturalizzare. […] Invece di naturalizzare almeno una piccola parte dei nuovi arrivati, tutti i paesi cominciarono ad annullare le naturalizzazioni già accordate e i cittadini che subirono questi provvedimenti furono di regola i primi a diventare apolidi.
Questo il contesto in cui si sviluppò la politica revanschista di Hitler - culminata nel 1938 con l’annessione dell’ Austria al Reich nazista e con lo smembramento della Cecoslovacchia seguito subito dopo - politica fatta subito propria anche da altri stati, come ad esempio l’Ungheria o la Romania pronte a recuperare i loro territori assegnati nel 1919 alla stessa Cecoslovacchia, e, soprattutto, acclamata da gran parte delle popolazioni interessate, come accadde in Austria.
Del resto, gli ebrei erano “i rappresentanti per eccellenza e quasi il simbolo vivente del popolo, di quella nuda vita che la modernità crea necessariamente al suo interno, ma la cui presenza non riesce più in alcun modo a tollerare”[[4]](#footnote-4)
E in questo stesso contesto venne ad inserirsi - quasi come corollario - la promulgazione delle leggi antiebraiche da parte di tutti gli stati dell’Europa centro orientale, leggi accolte con manifesto consenso da parte di quelle popolazioni e senza grandi o significative proteste da parte delle democrazie occidentali.
Tutte queste leggi, seguendo il modello delle leggi di Norimberga - le prime ad attuare, a partire dal 1933 l’annullamento in massa delle naturalizzazioni contro i tedeschi naturalizzati di origine ebraica - [[5]](#footnote-5) si posero, come primo obiettivo, quello di espellere gli ebrei dalla comunità nazionale togliendo loro la cittadinanza.
Fu così in Romania e in Ungheria, mentre la Polonia tolse la cittadinanza agli ebrei che avessero risieduto all’estero da almeno cinque anni e che non fossero rientrati entro il mese di ottobre del 1938. [[6]](#footnote-6)
Gli ebrei austriaci i quali avevano goduto, storicamente, del diritto di cittadinanza, dopo l’Anschluss non furono considerati “membri della comunità protettiva del Reich tedesco” e, conseguentemente nemmeno cittadini del Reich.[[7]](#footnote-7) Il neonato stato slovacco – satellite del Reich - nell’aprile del 1939 tolse agli ebrei, tra gli altri, il diritto di voto.
Già nel 1938 – è sempre la stessa Arendt a ricordarlo - anche i partecipanti alla conferenza di Evian[[8]](#footnote-8)dovettero riconoscere che tutti gli ebrei tedeschi e austriaci fossero ormai potenzialmente apolidi, come lo sarebbero diventati, ben presto. quelli residenti negli altri stati di quella parte d’Europa.
Privati della cittadinanza, e resi così apolidi, agli ebrei residenti nell’Europa centro-orientale venne a mancare di qualsiasi tutela da parte dei governi.
E tra le varie implicazioni dell’apolidicità, Hannah Arendt ricorda quella più drammatica: l’estrema cura con cui i nazisti insistevano affinchè gli ebrei non tedeschi perdessero la loro nazionalità prima del trasporto o, al più tardi, il giorno della deportazione.[[9]](#footnote-9)

**LE FONTI 1: GLI ELENCHI**

Sulla base di quanto disposto dalle leggi promulgate nei loro paesi di provenienza, tutti gli ebrei stranieri internati, sarebbero dovuti essere definiti apolidi, cosa che, invece, non accadde.
La gran parte degli elenchi di ebrei profughi prodotti dalle autorità centrali a partire dal 7 settembre del 1938 - data della promulgazione del decreto contro gli ebrei stranieri - registrano, infatti, la loro nazionalità.
Gli elenchi che vengono descritti di seguito costituiscono un significativo esempio di quanto si va affermando.
Il primo cui si fa riferimento, è quello contenuto in un “appunto per il Duce”, datato 20 settembre 1939. In esso si forniscono le cifre degli ebrei stranieri presenti in Italia a quella data e le loro diverse posizioni.
Coloro che avevano in corso d’esame la richiesta di proroga di soggiorno dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciare “il territorio del Regno”, pena l’espulsione, vengono divisi per nazionalità. Queste, inoltre, sono registrate secondo la dicitura tradizionale: si parla, ad esempio, di cecoslovacchi, nonostante il fatto che una nazione cecoslovacca, a quella data, non esistesse già più.
Diversa, invece la dicitura usata per gli ebrei originari dell’Austria che vengono registrati come ex austriaci.
L’indicazione della nazionalità si rinviene anche in un corposo numero di elenchi contenenti i nominativi degli stranieri internati civili distribuiti nelle località “militarmente poco importanti” richiesti alle singole prefetture nei primi mesi del 1943 dal Ministero dell’Interno. Questi elenchi saranno successivamente trasferiti al Comitato Internazionale della Croce Rossa che li aveva richiesti più volte nel corso degli anni di guerra. La loro importanza consiste nel fatto che, tra gli internati, vengono segnalati anche gli ebrei stranieri, fino ad allora “invisibili” per gli organismi internazionali.[[10]](#footnote-10)
I criteri forniti dal ministero ai prefetti che dovevano compilare questi elenchi imponevano di registrare, oltre ai dati anagrafici anche la nazionalità degli internati, compresi quelli ebrei.
Osservandoli, si nota che anche in questo caso, le attribuzioni di nazionalità risultano quelle tradizionali: tedesca, polacca, austriaca (nonostante quest’ultima fosse stata annullata ormai da anni dall’Anschluss) ecc., mentre l’attribuzione di apolidia compare molto di rado.
Per quanto riguarda gli ebrei provenienti dall’allora Jugoslavia ci si regola in dipendenza dello smembramento di quella nazione a seguito dell’occupazione da parte delle truppe dell’Asse. Le nazionalità loro attribuite, tuttavia, sono solo due: quella croata o quella genericamente jugoslava.
Un ulteriore esempio è costituito dagli elenchi degli ebrei stranieri rimasti intrappolati nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale controllate dalla RSI e dai tedeschi.
Molti di essi si trovavano rinchiusi nei campi provinciali nei quali le autorità tedesche riservavano a sè la direzione e la sorveglianza, mentre i compiti amministrativi continuavano ad essere affidati agli italiani.
Molto interessanti risultano gli elenchi riguardanti gli ebrei stranieri che erano rinchiusi, dalla fine del mese di settembre del 1943 nei campi di internamento di Pollenza e Sforzacosta, in provincia di Macerata.
Di essi esistono sia copie in italiano che copie in tedesco.
In quelle in italiano si continua ad assegnare agli internati la nazionalità d’origine (polacca, tedesca, ex austriaca ecc) mentre in quelli in tedesco, vicino a ciascuno dei nomi è apposta la scritta: staatenlos, cioè apolide.
Il che sta a significare – secondo quanto afferma anche Hannah Arendt - che la loro deportazione era stata già decisa. Saranno, infatti, tutti trasferiti a Fossoli il 31 marzo del 1944.[[11]](#footnote-11)
L’ultimo esempio riguarda una tipologia di elenchi molto diversa.
Si tratta degli elenchi degli ebrei stranieri presenti nei campi istituiti dall’UNRRA nelle regioni dell’Italia liberata dagli alleati subito dopo l’8 settembre del 1943, mentre nel resto dell’Italia stessa e dell’Europa infuriavano ancora la guerra e le deportazioni degli ebrei.
In essi l’attribuzione delle nazionalità di provenienza – austriaca, jugoslava, cecoslovacca ecc - assume forse la valenza di auspicio - da parte dei compilatori e soprattutto, degli stessi ex internati o rifugiati ormai scampati alle persecuzioni - della possibilità di riappropriarsi delle proprie vite anche se il futuro era ancora pieno di incognite. [[12]](#footnote-12)

**LE FONTI 2: I FASCICOLI PERSONALI**
Erano i funzionari e burocrati italiani ad attribuire la nazionalità assumendola dai documenti esibiti dagli internati, quasi sempre scaduti o vicini alla scadenza? O erano gli stessi internati - privi di documenti o in attesa di una loro improbabile “rinnovazione” presso vari consolati - che la dichiaravano?
Se fosse vera la seconda ipotesi, varrebbero anche per loro le parole di Hannah Arendt:
“Anche se, avendo rinunciato alla cittadinanza [o essendone stati privati], non avevano più alcun legame con il loro paese e non identificavano la loro nazionalità con un governo visibile e riconosciuto, essi conservavano un forte attaccamento alla loro origine nazionale”.
Nel primo caso, invece, bisogna ammettere che i mutamenti nell’assetto degli stati dell’Europa centro – orientale avvenuti a partire dal 1938 furono tanti e tali da rendere sicuramente difficile alla burocrazia fascista registrare le conseguenze che essi avevano avuto sulla condizione giuridica degli stranieri, soprattutto se ebrei.
Solo nell’archivio di Stato di Fiume sono stati rinvenuti documenti che testimoniano l’impegno a tener dietro agli avvenimenti che si susseguivano.
A partire dal mese di novembre del 1939 – a poche settimane dallo sembramento della Cecoslovacchia da parte del Reich nazista - la Direzione generale di Pubblica Sicurezza invia alla locale Prefettura la seguente disposizione: “Con riferimento alla circolare n° 443/115247 del 3 ottobre scorso, si prega di fare accertare la nazionalità degli ex cecoslovacchi sottoindicati e cioè se trattisi di sudditi germanici (sudetici) o di sudditi slovacchi o di sudditi cechi protetti germanici (boemi e moravi). Ai medesimi dovrà essere rilasciata nuova dichiarazione di soggiorno, trasmettendo a questo Schedario Centrale stranieri nuova scheda mod. 23-S, debitamente compilata, specie per quanto si riferisce agli estremi del passaporto ed alla razza” [[13]](#footnote-13)
Non risulta, almeno allo stato delle ricerche, che le stesse richieste o altre analoghe siano pervenute anche ad altre Prefetture.
Probabilmente, però, la costanza con la quale la disposizione viene rinnovata proprio al prefetto della Provincia del Carnaro dipende dal fatto che molti dei residenti nella città di Fiume o in altre della stessa provincia provenivano da vari territori che avevano fatto parte dell’impero asburgico e ne avevano conservato la nazionalità. E’comunque interessante osservare come l’attenzione delle autorità centrali fosse rivolta, oltre che alla verifica del passaporto, al controllo della razza delle persone interessate all’aggiornamento della propria nazionalità. E, in effetti, la maggior parte di esse erano di religione ebraica.

Accade così che le stesse semplificazioni nell’attribuzione delle nazionalità operate al momento della compilazione degli elenchi si rinvengono nelle intestazioni dei fascicoli personali conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato.
Scorrendo, però, i documenti in essi contenuti, si osservano spesso indicazioni tra di loro contrastanti, di mano sia delle varie autorità dalle quali essi provenivano, sia degli stessi internati.
Anche di questo comportamento si forniscono alcuni esempi.
Particolarmente interessante è quello che si rinviene nei documenti riguardati Oscar Pollak di Bernardo nato a Iglau ( città della Boemia, come è annotato in uno dei primi documenti).
Nella disposizione che lo invia all’internamento nel campo di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo l’uomo viene definito ebreo germanico. In una istanza inviata al podestà del paese egli si definisce, invece, ebreo tedesco,[[14]](#footnote-14) ma nei documenti compilati dalla Prefettura di Teramo, l’internato diventa ebreo apolide. Trasferito a Guardiagrele, in provincia di Chieti, i documenti che lo riguardano lo registrano di nuovo come ebreo tedesco.
Un altro caso di complessa attribuzione di nazionalità è quello di Edoardo Flasner, nato anche lui in Boemia, stabilitosi a Milano nel 1921 e considerato cecoslovacco “perché tale in base al passaporto n.\*\*\* rilasciato dal Console di Cecoslovacchia”. Nella prima nota ministeriale che ne dispone l’internamento, Flasner diventa tedesco, nella seconda è di nuovo cecoslovacco, fino a quando, in una sua istanza, lui stesso si presenta come “cittadino jugoslavo” perché, come spiega, ha sempre vissuto e studiato a Spalato, fino al suo trasferimento a Milano. Nonostante ciò la prefettura di Milano continua ad attribuirgli la nazionalità tedesca. Consapevole, evidentemente, dell’annessione della provincia di Spalato all’Italia a partire dalla primavera del 1941, la prefettura di Pescara, provincia in cui era internato, lo definisce ex jugoslavo, come del resto, qualche tempo dopo, fa lui stesso. Nei documenti successivi non viene più fornita alcuna indicazione di nazionalità.
Raramente, invece – tra le centinaia di fascicoli esaminati – accade di trovare ebrei stranieri che dichiarano di aver perso la cittadinanza.
Un esempio lo si ritrova in una istanza pervenuta al Ministero dell’Interno nel mese di settembre del 1942 da Lubiana. Ad inviarla è un ebreo omonimo dell’internato Oskar Pollak citato sopra che chiede la revoca del provvedimento di internamento che lo ha colpito. Fornendo i propri dati anagrafici così scrive: “ Il sottoscritto Oscar Pollak [], nato a Vienna il 3 gennaio 1900, ed ivi pertinente[[15]](#footnote-15), attualmente senza cittadinanza […] dal 1923 ha la sua stabile dimora a Lubiana”
Un altro esempio interessante è quello contenuto nel fascicolo personale intestato ad Alfred Engler. In una sua istanza che arriva il 18 aprile del 1939 da Vienna al ministero dell’Interno l’autore - che chiede il visto di ingresso e di transito in Italia per sé e la sua famiglia - così si presenta: ““Io Alfred Engler […] nato il 16 agosto 1900 in Lontesti (Rumania), senza cittadinanza (prima cittadino dell’Impero Austriaco), domiciliato dal 1914 a Vienna/ moglie: Edit Engler […] senza cittadinanza (prima cittadina dell’Impero Austriaco), figli ambedue senza cittadinanza”. Dopo diverse vicissitudini, lo si ritrova a Genova. All’atto dell’internamento viene definito dalla locale prefettura e da quelle di Chieti, Cosenza e Teramo ebreo tedesco. Lui stesso, invece, inizierà a definirsi ebreo germanico.
L’ultimo esempio rimanda, invece, ad una situazione opposta a quelle precedenti ed è stato rinvenuto in una istanza presentata al Ministero dell’Interno da tre internati nel campo di Lama dei Peligni, in provincia di Chieti. In essa tre internati, declinando le loro generalità, dichiarano di essere, rispettivamente cittadino polacco (Schachter Salomone nato a Zborow), cittadino slovacco (Tomaschoff Ernesto nato a Novaky) cittadino germanico (Epstein Simone nato a Eirhstetter)[[16]](#footnote-16)

**LE NAZIONALITA’ ATTRIBUITE AGLI INTERNATI PROVENIENTI DALLA JUGOSLAVIA OCCUPATA**

Il 6 aprile del 1941 inizia l’occupazione della Jugoslavia da parte della Germania e dell’Italia. Ad esse si aggiungono l’Ungheria e laBulgaria che rivendicano il possesso di territori loro sottratti al momento della formazione dello stato balcanico.
La spartizione operata dagli occupanti porta allo smembramento della Jugoslavia. L’Italia si annette la parte costiera della Dalmazia con le province di Spalato e Cattaro che si aggiungono a quella di Zara già italiana, la parte meridionale della Slovenia, con Lubiana e espande il territorio della Provincia de Carnaro con Susak e il suo circondario. I tedeschi occupano la rimanente parte della Slovenia e la Serbia. La Croazia diventa autonoma e al suo territorio viene aggiunta anche la Bosnia, con Sarajevo. Le altre regioni vengono o riassegnate agli stati che le possedevano prima del 1918 o lasciate formalmente indipendenti, ma poste sotto il controllo degli occupanti.
Gli ebrei che vivevano in Jugoslavia soprattutto a partire dal 1938 si trovarono privati di tutti i diritti civili e politici e in pericolo di vita. Quelli che vi si erano rifugiati lo erano già. L’unica via di salvezza consisteva nella fuga verso i territori annessi o controllati dall’Italia, ritenuti più sicuri. Le autorità centrali italiane, invece, ordinarono il loro respingimento, e così molti vennero rimandati indietro, principalmente dai territori annessi alla Provincia del Carnaro e dalla provincia di Spalato.
Nonostante ciò, tra il 1941 e il 1942 diverse centinaia, dimostrando di potersi mantenere a proprie spese, riuscirono a superare le frontiere, come accadde nella Provincia del Carnaro e anche a farsi internare in Italia. Per diverse migliaia di ebrei i quali si erano rifugiati nella provincia di Lubiana o in quella di Spalato, invece, l’internamento dipese dal fatto che erano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e potenziali sostenitori dei partigiani.
Scorrendo gli elenchi o esaminando i documenti contenuti nei fascicoli personali, si scopre qualche particolare interessante in merito all’attribuzione della nazionalità a questa categoria di internati.
Nel caso di coloro cui viene attribuita la nazionalità croata, l’apparato fascista mostra di tener conto dei cambiamenti intervenuti a seguito dell’occupazione, ma dimentica che le leggi razziali che il nuovo promulgate dal governo non appena insediato avevano di fatto escluso ebrei, serbi e rom dalla comunità nazionale. Ugualmente la nazionalità croata viene attribuita anche a ebrei profughi dalla Jugoslavia la cui nascita a Sarajevo porterebbe a considerarli quasi sicuramente bosniaci.
Gli altri profughi internati, per il ministero dell’Interno o per prefetture e questure sono tutti jugoslavi o ex jugoslavi il che suscita una certa meraviglia, considerato che la Jugoslavia nata dai trattati di pace del 1919 non esisteva più.
Solo attraverso la consultazione di fascicoli personali e di testimonianze dirette, si è riusciti ad individuare un gruppo di più di 300 ebrei serbi.
Il dato risulta interessante anche rispetto alla posizione assunta dall’autorità fascista nei confronti degli ebrei profughi dalla Jugoslavia.
Accanto alle disposizioni generali con le quali il regime imponeva il respingimento dei profughi ai luoghi di provenienza, infatti, se ne rinviene una particolare che impone il respingimento degli ebrei originari di altre parti del territorio ex jugoslavo, ma residenti in Serbia che avessero tentato di entrare nelle zone controllate dagli italiani.
Il suo testo è il seguente:
“Nello studio in corso di provvedimenti intesi a regolare l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte delle popolazioni dei territori annessi forma oggetto di particolare esame la posizione degli ebrei in relazione alle norme vigenti per la difesa della razza. In attesa della emanazione di detti provvedimenti, ritiene questo Ministero che non sia il caso di consentire il trasferimento nei territori annessi degli ebrei che, originari dei territori stessi, risiedono in Serbia e altrove.”[[17]](#footnote-17)
Al di là dell’ambiguità del contesto e della motivazione per cui viene impartito l’ordine di respingimento[[18]](#footnote-18), si potrebbe dire che l’obiettivo reale della disposizione è quello di mostrare una certa qual forma di “collaborazione” nei confronti degli occupanti nazisti della Serbia impegnati ad arrestare e deportare tutti gli ebrei in essa residenti .

**GLI EBREI PROVENIENTI DALL’ERUROPA CENTRO ORIENTALE RIFUGIATI IN JUGOSLAVIA**

Anche la Jugoslavia, come l’Italia, fu considerata per qualche anno un rifugio sicuro per gli ebrei in fuga dalle persecuzioni. I primi a varcare i suoi confini provenivano dalla Germania e dall’Austria. Il flusso dei profughi, molto limitato fino alla primavera del 1938 divenne più intenso dopo l’Anschluss e dopo la “notte dei cristalli” del novembre del 1938 e comprese anche un centinaio di ebrei polacchi espulsi dalla Germania.
Il governo jugoslavo, che fino a quel momento non aveva dato mostra di preoccuparsi del fenomeno, dispose rigidi controlli alla frontiera che, tuttavia, venivano facilmente aggirati. Successivamente, ad imitazione dei provvedimenti presi in Italia, emanò un decreto di espulsione che concedeva ai profughi che erano entrati prima del 1935 il tempo di sei mesi per lasciare il paese e tre a quelli entrati negli anni successivi.
Il reggente Paolo insediatosi nel 1939, dopo l’assassinio del cugino Alessandro Karađorđević permise ai profughi – anche ai clandestini che continuavano ad aggirare i controlli alle frontiere - di rimanere in Jugoslavia, purchè il loro mantenimento fosse a carico di uno dei comitati di assistenza ebraici presso i quali era obbligatorio registrarsi. Nei primi mesi di guerra il governo ordinò che i profughi abbandonassero le città più importanti in cui si erano concentrati e che si disperdessero in molte altre località minori, con una sorta di internamento dalle regole attenuate.
Al momento dell’invasione della Jugoslavia, gli ebrei profughi presenti sul suo territorio erano 4562.[[19]](#footnote-19)
Il controllo delle fonti consente di quantificare quanti di essi – seguendo gli altri ebrei in fuga dalla Jugoslavia occupata - riuscirono a farsi internare in Italia e quanti, rimasti nella seconda zona di occupazione, furono internati prima a Kralijevika (Porto Re) e poi nel campo di Rab.

**GLI EBREI STRANIERI CON CITTADINANZA ITALIANA**

L’ultima categoria di internati che viene presa in esame è quella degli ebrei stranieri i quali, all’atto della promulgazione delle leggi antiebraiche, risultavano in possesso della cittadinanza italiana.
Equiparati ai cittadini italiani godevano, quindi, di tutti i diritti civili e politici che, tra l’altro, avrebbero dovuto garantire loro la protezione da parte del governo italiano, qualsiasi esso fosse.
Al contrario, essi furono presi particolarmente di mira dal fascismo che, con uno dei primi atti della politica antiebraica, revocò la cittadinanza a tutti quelli che l’avevano acquisita dopo il 1 gennaio del 1919.[[20]](#footnote-20)
Questo provvedimento faceva parte dell’insieme delle disposizioni con le quali il regime fascista intendeva liberarsi degli ebrei stranieri – ex cittadini resi apolidi e profughi ugualmente apolidi – che erano presenti in Italia al momento dell’emanazione delle leggi razziali e, come si vede, è in linea con le politiche discriminatorie messe in atto dagli stati nei quali, durante gli anni intercorsi tra le due guerre, nasceva il totalitarismo secondo il “modello” descritto da Hannah Arendt.[[21]](#footnote-21)
I decreti che resero esecutiva la revoca della cittadinanza per gli ebrei stranieri che l’avevano acquisita dopo il 1 gennaio del 1919 recano in intestazione il riferimento alle norme che ne avevano consentito la concessione.[[22]](#footnote-22)
Si ritiene utile riportare le parti essenziali di ciascuna di esse, per evidenziare quali e quanti diritti il provvedimento - sommandosi anche alle altre disposizioni antiebraiche – togliesse alle persone alle quali era destinato.
Le concessioni della cittadinanza italiana agli stranieri erano state regolate fin dagli anni precedenti la prima guerra mondiale all’interno della legge n.555 del 13 giugno del 1912 sulla cittadinanza italiana e molti ebrei l’avevano ottenuta con un decreto reale, secondo quanto stabilito dall’art. 4[[23]](#footnote-23)
L’esito della prima guerra mondiale comportò, però, la necessità di affiancare a questa prima legge una serie di altri provvedimenti che dovevano regolamentare la situazione dei residenti nel Trentino e nel Friuli Venezia Giulia che da cittadini dell’Impero Asburgico passavano sotto la giurisdizione dello Stato italiano.
In principi generali ai quali attenersi in questa transizione vennero fissati all’atto della stipulazione del trattato di Saint Germain concluso il 10 settembre del 1919.
Con gli articoli che vanno dal 70 al 78. vennero stabiliti i criteri in base ai quali si diventava cittadino italiano di pieno diritto o, comunque, mediante i quali garantita la possibilità di optare per la cittadinanza italiana che, in questo caso, veniva acquisita per “elezione”, cioè per scelta.[[24]](#footnote-24)
L’attuazione di questi articoli fu regolata con il Regio Decreto n. 1890 del 30 dicembre 1920 cui seguì quello n. 43 del 29 gennaio 1922**.[[25]](#footnote-25)**Nel Friuli Venezia Giulia – in particolare a Trieste – la presenza ebraica era molto consistente e ben radicata. Lo stesso valeva per la città di Fiume e per tutto il territorio della Provincia del Carnaro diventata italiana solo nel 1924.
Mentre molti ebrei triestini potettero accedere più rapidamente alla cittadinanza in dipendenza da quanto stabilito dai trattati e dalle leggi italiane da essi dipendenti, nella Provincia del Carnaro l’acquisizione della cittadinanza fu risolta molto più tardi, con due decreti emanati rispettivamente nel maggio del 1927 e nel dicembre del 1928.
Oltre alla possibilità di ottenere la cittadinanza tramite l’”elezione”, si introduceva la procedura detta “per concessione”. In tutti e due i casi era il prefetto che aveva potere decisionale e solo successivamente il Consiglio di Stato.[[26]](#footnote-26)
E’ quindi palese come per le Comunità ebraiche di Trieste e di Fiume – ai primi posti per numero di iscritti – il provvedimento di revoca si tramutasse quasi in una beffa in quanto i loro componenti difficilmente avrebbero potuto acquisire la cittadinanza italiana prima del 1919.
L’ultima norma in base alla quale uno straniero poteva ottenere la cittadinanza italiana è il Decreto Legge n. 1997 del 1 dicembre 1934. In base ad esso - come accadeva in base alle precedenti norme – l’acquisizione della cittadinanza comportava il godimento di diritti privati e politici.[[27]](#footnote-27)
Al 5 marzo del 1939, secondo le statistiche prodotte dalla Demorazza, gli ebrei stranieri residenti in Italia che avevano ottenuto la cittadinanza negli anni successivi al 1919 erano 1126 .
Scorrendo gli elenchi si nota che questo numero è approssimato per difetto. Infatti, così come la cittadinanza del capofamiglia veniva estesa al coniuge ed ai figli minorenni (o anche maggiorenni, salvo altra loro scelta o condizione) agli stessi veniva revocata se il capofamiglia fosse divenuto apolide.
Solo alcuni dei decreti di revoca riportano anche il numero dei familiari coinvolti, mentre la maggioranza contiene nomi singoli, per cui è impossibile verificare quante altre persone furono colpite dal provvedimento.[[28]](#footnote-28)
Per quanto riguarda la residenza, prevalgono gli ebrei che vivevano a Trieste e a Fiume, seguiti da quelli che vivevano a Milano e a Roma. Altri – poche decine – risiedevano a Firenze, Bologna e Napoli, mentre in altre città, quasi tutte del nord, il numero si riduceva a qualche unità. Nel sud, il numero degli ebrei stranieri cui viene revocata la cittadinanza italiana ammonta a poche unità ed è documentata solo per Palermo e Catania.
Se, invece, si confrontano questi numeri con quelli di coloro che – rimasti in Italia anche dopo il 12 marzo del 1939 – vennero internati insieme ai profughi si scopre che furono molti quelli che sfuggirono al provvedimento, forse perché ne erano esclusi per età o per altra condizione[[29]](#footnote-29) o forse perché, nel frattempo, erano emigrati.[[30]](#footnote-30)
In più il numero esatto degli ebrei con cittadinanza italiana resi apolidi, equiparati quindi agli ebrei stranieri, ed internati risulta ancora incerto, sempre in dipendenza della definizione della condizione loro attribuita dai compilatori dei documenti che costituiscono le fonti primarie di questa ricerca.
Accade, infatti, che solo per un numero limitato di essi – principalmente per quelli che provenivano dalla Provincia del Carnaro – i documenti contenuti nei fascicoli personali consentono di verificare la loro condizione di “apolidi già italiani”. Per tutti gli altri viene indicata solo la condizione di apolidia, se non addirittura la nazionalità originaria e solo un paziente controllo incrociato – ancora in corso - tra le varie fonti consentirà di pervenire al numero esatto.

CONCLUSIONE
Di fronte alle difficoltà incontrate nell’esame delle fonti per pervenire ad una esatta identificazione della nazionalità di ciascuno degli ebrei stranieri internati in Italia, l’unico criterio possibile da utilizzare era quello di attenersi alle attribuzioni in esse reperite, principalmente quelle contenute nei censimenti specifici degli ebrei stranieri richiesti alle prefetture nel settembre del 1938, negli elenchi dei profughi, nelle intestazioni dei fascicoli personali, negli elenchi consegnati alla Croce Rossa nella primavera del 1943.[[31]](#footnote-31)
Il quadro generale che si presenta nelle slide allegate a questo testo è stato poi ricomposto raggruppando le diverse definizioni di nazionalità per le seguenti aree: **1)** area austro-tedesca
2) area cecoslovacca
3) area polacca
4) area jugoslava
5) area russa
6) area turca
7) area rumena
8) altre nazionalità
9) apolidi provenienti da stati esteri
10) apolidi ex italiani
11) nazionalità da confermare
12) TABELLA RIASSUNTIVA

Percorsi
13/1 Profughi rifugiati in Jugoslavia
13/2 Respinti e poi internati

Appendice
14) Ebrei stranieri deportati dall’Italia divisi per nazionalità

1. Bertolt Brecht – *A quelli nati dopo di noi*, 1939 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hannah Harendt, *Le origini del totalitarismo*, Einaudi 2004. Questa citazione - come tutte le altre della stessa autrice presenti nel testo – è tratta dal capitolo *Il tramonto dello stato nazionale e la fine dei diritti umani*, pp 375-401 [↑](#footnote-ref-2)
3. I trattati di protezione delle minoranze imposti dalla Società delle Nazioni avrebbero dovuto garantire alle minoranze l’uso della loro lingua, sia nei luoghi privati che in quelli pubblici, compresa la scuola che doveva garantire loro l’ insegnamento nella lingua materna. Gli Stati, invece, limitarono al massimo l’esercizio di questi diritti, fino , in molti casi, a cancellarli completamente. Del resto gli stessi governi non previdero nessun intervento sanzionatorio da parte della Società delle Nazioni, nel caso che i trattati venissero violati. Dai comportamenti discriminatori non andò esente lo stesso fascismo, fin dalla sua nascita, in particolare nei confronti delle minoranze slave presenti in Friuli Venezia Giulia. Sull’argomento vedi Annamaria Vinci, *Il fascismo di confine* intervento reperibile al seguente indirizzo web: **http://www.italia-liberazione.it/ita/doc/vinci\_to\_06.pdf** [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. G. Agamben, Che cos’è un popolo?, in Idem, Mezzi senza fini. Note sulla politica,

Bollati Boringhieri, Torino 1996, pp. 33-34 citato in Adriana Lotto, *Diritti umani e cittadinanza*

*in Hannah Arendt*, reperibile al seguente indirizzo web: **http://www.unive.it/media/allegato/dep/Ricerche/5\_Lotto.pdf** [↑](#footnote-ref-4)
5. Articolo 1 della Prima ordinanza di esecuzione della legge sulla cittadinanza del Reich, 14 novembre 1935: Sino alla emanazione di ulteriori disposizioni sulla lettera della cittadinanza del Reich, sono considerati provvisoriamente come cittadini del Reich i cittadini di sangue tedesco od affine che al momento della entrata in vigore della legge sulla elezione del Reichstag erano in possesso del diritto elettorale, ovvero coloro ai quali il ministro degli interni, di concerto col sostituto del Führer, conceda provvisoriamente il diritto di cittadinanza del Reich. Il ministro degli interni, di concerto col sostituto del Führer, può revocare tale concessione provvisoria. [↑](#footnote-ref-5)
6. L’ordinanza fu emanata il 6 ottobre del 1938 e la scadenza, per chi voleva rientrare, fu fissata al 29 dello stesso mese. Proprio nell’ottobre del 1938. Scrive Hilberg: “La reazione del ministero degli Esteri tedesco fu immediata. Alla fine del mese di ottobre, migliaia di ebrei arrivarono in treni piombati a Zbonszyn, alla frontiera polacca. I polacchi ostacolarono l’operazione. I convogli furono allora fermati in una terra di nessuno tra cordoni di polizia tedesca e polacca […] In senso contrario giungevano treni polacchi pieni di ebrei di nazionalità tedesca diretti verso la frontiera” Cfr: Raul Hilberg – La distruzione dgli Ebrei d’Europa, Einaudi, 2017, Vol II, pp432-433. Sulle vicende degli ebrei cittadini originari della Polonia residenti in Germania (naturalizzati resi apolidi, o con cittadinanza polacca) cfr: Klaus Voigt, Villa Emma – Ragazzi ebrei in fuga 1940-1945, La nuova Italia 2002, pp3-14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Il 20 maggio del 1938 furono introdotte ufficialmente in Austria le leggi di Norimberga. “Le leggi razziste emanate in blocco in Austria dopo l’Anschluss, nell’insieme, furono le stesse che il regime aveva messo in pratica in Germania, in modo più graduale, nei cinque anni precedenti. […] Nel giro di pochi mesi gli ebrei furono allontanati dalla società, dalla cultura, dai vari settori economici, grazie all’adozione in toto di una legislazione razziale estranea fino ad allora al quadro normativo austriaco. […]” Cfr. Valentina Tortelli *, La propaganda antisemita nella pubblicistica austriaca dopo l’Anschluss* in Italia Contemporanea, giugno 1997, n.207 pp 229-256 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dal 6 al 15 luglio 1938, i delegati di 32 paesi si riunirono presso l'Hotel Royal di Evian, in Francia, per discutere il problema dei profughi ebrei. I rifugiati cercavano disperatamente di fuggire dalla persecuzione nazista in Germania, ma non potevano farlo senza un permesso che consentisse loro di stabilirsi in un altro paese. La conferenza di Evian non apportò virtualmente alcuna modifica alle politiche di immigrazione della maggior parte delle nazioni che vi parteciparono. Le grandi potenze, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, si opposero all’immigrazione illimitata, mettendo ben in chiaro che non intendevano intraprendere alcuna azione ufficiale per risolvere il problema dei profughi ebrei tedeschi. Cfr: **https://www.ushmm.org/wlc/it/media\_fi.php?ModuleId=0&MediaId=1266** [↑](#footnote-ref-8)
9. Molto diverso fu il comportamento del governo e del popolo danese. Quando i tedeschi, con una certa cautela, invitarono i ministri danesi ad introdurre il distintivo giallo, essi risposero che il re sarebbe stato il primo a portarlo, e fecero presente che qualsiasi provvedimento antisemita avrebbe provocato le loro immediate dimissioni. Decisivo fu poi il fatto che i tedeschi non riuscirono nemmeno a imporre che si facesse una distinzione tra gli ebrei di origine danese (che erano circa 6400) e i millequattrocento ebrei di origine tedesca che erano riparati in Danimarca prima della guerra e che ora il governo del Reich aveva dichiarato apolidi.[…] I danesi spiegarono ai capi tedeschi che siccome i profughi, in quanto apolidi, non erano più cittadini tedeschi, i nazisti non potevano pretendere la loro consegna senza il consenso danese. Fu uno dei pochi casi in cui la condizione di apolide si rivelò un buon pretesto, anche se naturalmente non fu per il fatto in sé di essere apolidi che gli ebrei si salvarono, ma perché il governo danese aveva deciso di difenderli (Hannah Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, 1999, pp.177-182) [↑](#footnote-ref-9)
10. La vicenda della consegna degli elenchi alla Croce Rossa è ricostruita in *Dalle fonti al database* alla pagina <http://www.annapizzuti.it/public/presentazionedb.pdf> del sito [↑](#footnote-ref-10)
11. Cfr: **a)** Archivio di Stato di Macerata, Questura di Macerata, bb 1.2.3.4; **b)** Klaus Voigt, Il rifugio precario -Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, La nuova Italia, Firenze, vol. II, p.397 e segg. **c)** Carlo Spartaco Capogreco, L’internamento degli ebrei italiani nel 1940 e il campo di Urbisaglia – ne La rassegna mensile di Israel, terza serie, Vol 69, n.1 (Gennaio-aprile 2003) pp. 347-368 [↑](#footnote-ref-11)
12. Cfr. Elenchi di ex internati presenti a Bari in AS-BA,fondo E.C.A., b. 259, fasc. 44: "Rendiconto delle somme erogate per sussidi ad ex internati", a.1944 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza a Prefetto di Fiume, nota n.445/121369 del 22 novembre 1939. Oggetto: Revisione schedario stranieri ex cecoslovacchi. La stessa richiesta viene ripetuta almeno altre 20 volte, in un arco di tempo che arriva fino al 23 dicembre 1942. Cfr: Archivio di Stato di Fiume, Fondo HR-DARI-8, 1-1/E-12 DIFESA DELLA RAZZA, 1938 – 1945), numero busta non rinvenuto [↑](#footnote-ref-13)
14. Non è stato possibile verificare se le due diciture: ebreo germanico e ebreo tedesco fossero sinonimi o si riferissero a condizioni diverse: la prima ad internati provenienti da nazioni annesse alla Germania, come pure pare essere in molti casi, la seconda ad ebrei provenienti dai veri e propri territori tedeschi. [↑](#footnote-ref-14)
15. “La pertinenza nell’ambito dell’Impero asburgico era del tutto distinta dalla cittadinanza (Staatsbürgerrecht)

e si definiva come un vincolo che legava ogni individuo ad un dato comune, una sorta di indigenato locale. La pertinenza, qualificante, appunto, l’appartenenza dell’individuo al nesso comunale e distinta sia dal domicilio (sede principale dei propri affari ed interessi) sia dalla residenza (dimora abituale), si acquisiva iure loci con la nascita (14), iure sanguinis per via paterna, per il matrimonio con un pertinente, o in conseguenza di speciali rapporti con le istituzioni comunali che comportavano l’obbligo della residenza nel territorio del Comune stesso (15). Dall’assunzione

della pertinenza derivava un sistema di diritti/doveri, quali: il diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative, la facoltà di vivere «incondizionatamente» in un dato comune, il diritto all’assistenza in caso

di malattia o di indigenza attraverso sussidi ed aiuti erogati dalla Congregazione di Carità. La pertinenza poteva essere acquisita anche dagli stranieri qualora, divenuti cittadini austriaci, avessero fissato per oltre un decennio la loro dimora stabile in un comune dell’Impero.” *Tratto da Ester Capuzzo, Dalla pertinenza austriaca alla cittadinanza italiana*, in **http://www.agiati.it/UploadDocs/5083\_art\_03\_capuzzo.pdf** [↑](#footnote-ref-15)
16. I fascicoli personali degli ebrei stranieri internati in Italia sono conservati in ACS, Mi, Dgps, AGR, A4bis (Stranieri internati) I riferimenti archivistici per ciascun fascicolo sono rinvenibili in **http://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/inventario/IT-ACS-GEAST0257-0000000001#n** [↑](#footnote-ref-16)
17. Archivio di Stato di Fiume, Gabinetto, Ebrei varie, fascicolo senza marca archivistica.La lettera è riportata senza protocollo o altro riferimento in una comunicazione trasmessa a tutti gli uffici dipendenti dal Questore di Fiume il 25 settembre 1941, avente come oggetto: divieto di trasferimento di ebrei residenti in Serbia nelle province del Regno. [↑](#footnote-ref-17)
18. I provvedimenti di cui si parla nella nota rimasero del tutto inattuati. “Ufficialmente, i croati del territorio annesso furono trattati come pertinenti o ‘nazionali’, ossia come ‘autoctoni’, ma senza pieni diritti di cittadinanza; nel maggio del 1942, l’Italia riconobbe anche il diritto ai pertinenti croati, almeno sulla carta, di acquisire la cittadinanza della NDH. Sebbene potessero diventare cittadini italiani, i prefetti fascisti locali avevano la facoltà di rifiutare legalmente la cittadinanza a tutti i croati (e serbi) trattandoli come ‘individui indegni’.” In Nevenko Bartulin, *Politiche etniche italiane e croate nel territorio annesso di Dalmazia e nello Stato indipendente di Croazia (1941–1943* Il saggio è in rete alla pagina **https://storiaeregione.eu/attachment/get/up\_23\_14684942476507.pdf** [↑](#footnote-ref-18)
19. Cfr : Klaus Voigt, *Villa Emma – Ragazzi ebrei in fuga 1940-1945*, La nuova Italia 2002, pp. 43-45 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ci si riferisce al Regio Decreto Legge n.1381 del 7 settembre 1938 (Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri) e agli articoli 23,24 e 25 del Regio Decreto Legge n.1728 del 17 novembre 1938 (provvedimenti per la difesa della razza italiana). [↑](#footnote-ref-20)
21. Anche in Francia si procedette a revocare la cittadinanza concessa agli ebrei stranieri. Questo avvenne subito dopo l’occupazione tedesca, per volontà del generale Petain. Il 22 luglio 1940, infatti, il governo di Vichy emanò un decreto legge con il quale dovevano essere revocate tutte le cittadinanze concesse a partire dal 1927. Furono 8000 gli ebrei che diventarono apolidi. Il 4 ottobre del 1940, ebrei apolidi e rifugiati furono costretti alla residenza coatta o internati nei campi. CFR Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, tomo II, p. 649 e segg. [↑](#footnote-ref-21)
22. I decreti sono reperibili in ACS,MI,DGPS,DAGR, A16 (Stranieri e ebrei stranieri) b.7 [↑](#footnote-ref-22)
23. Il testo originario di questo articolo era il seguente: "La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero; allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno; allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all’Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana; dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per un beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione." Successivamente fu modificato con il R.D.L. 1° dicembre 1934, n.1997 nel seguente modo: “La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato: allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all’estero; allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel [Regno]; allo straniero che risieda da due anni nel [Regno] ed abbia reso notevoli servigi all’Italia [od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana] (6);dopo sei mesi di residenza, a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione. E’ in facoltà del Governo di concedere in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana a persone nei cui confronti non ricorrano le condizioni previste nei numeri 1 e 4 del presente articolo. Cfr. **http://www.amblima.esteri.it/resource/2007/03/12736\_f\_amb61Legge13giugno1912n\_555sullacittadinanzaitaliana.htm** [↑](#footnote-ref-23)
24. Questi i passaggi degli articoli cui si fa riferimento nel testo: Art. 70. Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell’antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno diritto, a esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto. Art. 71. Nonostante la disposizione dell’art. 70 per quanto concerne i territori trasferiti all’Italia, non acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza italiana: 1. coloro che hanno la pertinenza nei detti territori, ma non vi sono nati; 2. coloro che hanno acquistato la pertinenza nei detti territori dopo il 24 maggio 1915, o che l’hanno acquistata soltanto in dipendenza della propria carica. Art. 72. Le persone indicate all’art. 71 e coloro: A) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all’Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori; B) che hanno servito nell’esercito italiano durante la presente guerra, o i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall’art. 78 per il diritto di opzione. […] Art. 74. Se l’elezione della cittadinanza italiana, a norma dell’art. 72, non è fatta o è respinta, le persone di cui si tratta acquisteranno di pieno diritto la cittadinanza dello Stato che esercita la sovranità sul territorio nel quale avessero avuto la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito all’Italia. […] Art. 78. I maggiori di 18 anni che perdono la cittadinanza austriaca e acquistano di pieno diritto una nuova cittadinanza, a norma dell’art. 70, avranno facoltà, durante un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, di optare per la cittadinanza dello Stato in cui avevano la pertinenza prima di acquistarla nel territorio trasferito. L’opzione del marito implicherà quella della moglie e l’opzione dei genitori quella dei figli minori di 18 anni. Cfr: V. Petaros Jeromela, *Amministrazione militare dell’amm. Enrico Millo*, Quaderni, vol. XXIII, 2012, p. 39-77 - *I trattati di pace e la loro influenza sull’amministrazione militare dell’ammiraglio Enrico Millo* in **http://petaros.altervista.org/wp-content/uploads/2015/11/I\_trattati\_di\_pace\_e\_la\_loro\_influenza\_s.pdf** [↑](#footnote-ref-24)
25. **A)** R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890, che, in esecuzione dei trattati di pace, regola, nei territori annessi al Regno, il riconoscimento della cittadinanza di pieno diritto, l'esercizio del diritto di opzione e gli altri modi di acquisto del diritto di cittadinanza per le persone fisiche e giuridiche, in **http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1722** .
L’ art. 1 del decreto prevedeva che: “Per coloro che nei territori annessi al Regno d'Italia acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto ai sensi degli articoli 70 e 71 del Trattato di San Germano, tale diritto sarà accertato dal Comune di pertinenza” **B)** R.D.L. 29 gennaio 1922 n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie (Leggi e Decreti, 1922, pp. 459-461). Art. 2. In casi particolarmente degni di considerazione, la cittadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, su domanda presentata entro sei mesi dalla pubblicazione di questo decreto, anche quando non concorrano tutte le condizioni indicate nel predetto articolo. [↑](#footnote-ref-25)
26. Rispettivamente il Decreto legge n. 723 del 12 maggio 1927 e il n.2698 del 2 dicembre del 1928, rinvenibili il primo in <http://augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1928288_P1> e il secondo in

**http://augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1927116\_P1** [↑](#footnote-ref-26)
27. Il testo del decreto è sintetizzato in Salvatore Pugliatti, Scritti giuridici, II 1937-1943, Edizioni Giuffrè [↑](#footnote-ref-27)
28. Gli elenchi comprensivi di familiari sono cinque e riguardano in particolare ebrei residenti a Trieste. Il numero totale delle persone destinatarie del provvedimento in essi indicato ammonta a 376. Gli altri 132 elenchi contengono, complessivamente 1258 nomi, compresi quelli di molti altri ebrei triestini [↑](#footnote-ref-28)
29. I ricorsi al Consiglio di Stato contro il provvedimento di revoca della cittadinanza furono molti. In generale vennero respinti, ma non mancano casi nei quali è documentato il loro accoglimento. G. Speciale, Giudici e razza nell’Italia fascista, G.Giappichelli editore, Torino 2007, pp. 94-99 [↑](#footnote-ref-29)
30. Solo dalla Provincia del Carnaro, a partire dal 1938, lasciarono l’Italia circa 400 ebrei, per lo più giovani. [↑](#footnote-ref-30)
31. Le fonti utilizzate sono tutte quelle registrate sul sito alla pagina **http://www.annapizzuti.it/pdf/legendafonti.php** [↑](#footnote-ref-31)